

REGOLAMENTO (UE) N. 978/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2011

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, bifenile, captano, chlorantraniliprole, ciflufenamid, cimoxanil, diclorprop-p, difenoconazolo, dimetomorf, ditiocarbammati, epossiconazolo, etefon, flutriafol, fluxapyroxad, isopyrazam, propamocarb, pyraclostrobin, pirimetanil e spirotrammato in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze attive acetamiprid, captano, ditiocarbammati, etefon, pyraclostrobin e pirimetanil sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive bifenile, chlorantraniliprole, ciflufenamid, cimoxanil, diclorprop-p, difenoconazolo, dimetomorf, epossiconazolo, flutriafol, isopyrazam, propamocarb e spirotrammato sono stati fissati LMR nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il fluxapyroxad non sono stati fissati LMR in nessuno degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, per cui era applicabile il valore per difetto pari a 0,01 mg/kg.
- (2) Nell'ambito di una procedura a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), per l'autorizzazione dell'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acetamiprid su prugne, meloni, fichi, cavolfiori, altri cavoli a infiorescenza (esclusi i cavoli broccoli), lattuga, scarola, rucola, foglie e germogli di Brassica, fagioli e piselli (con baccello), piselli (senza baccello), carciofi, fagioli e piselli secchi, semi di colza e frumento è stata presentata una domanda di modifica degli LMR esistenti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda il captano, una domanda simile è stata presentata relativamente ad albicocche, pesche e prugne. Per quanto riguarda il cimoxanil, una domanda simile è stata presentata relativamente agli spinaci. Per quanto riguarda il chlorantraniliprole, una domanda simile è stata presentata relativamente ai cavolfiori e agli altri cavoli a infiorescenza nonché ai fagioli con baccello. Per quanto riguarda il diclorprop-p, una domanda simile è stata presentata relativamente alle arance, ai reni e al

fegato, tenuto conto degli usi esistenti sui cereali e sul foraggio destinati all'alimentazione dei ruminanti. Per quanto riguarda il ciflufenamid, una domanda simile è stata presentata relativamente a mele, pere, uve da tavola e da vino, cetrioli, zucchine e meloni. Per quanto riguarda il difenoconazolo, una domanda simile è stata presentata per bietole da foglia, carciofi, cavoli broccoli, cardi e fragole. Per quanto riguarda il dimetomorf, una domanda simile è stata presentata per arance, scarola, crescione, barbarea, senape nera, foglie e germogli di Brassica. Per quanto riguarda i ditiocarbammati, una domanda simile è stata presentata relativamente ai ravanelli. Per quanto riguarda l'epossiconazolo, una domanda simile è stata presentata relativamente a determinati cereali e ai reni e al latte, tenuto conto degli usi sui cereali destinati all'alimentazione dei ruminanti. Per quanto riguarda lo spirotrammato, una domanda simile è stata presentata relativamente alle erbe. Per quanto riguarda il propamocarb, una domanda simile è stata presentata relativamente a porri, spinaci, cicoria witloof e lattughella. Per quanto riguarda il pyraclostrobin, una domanda simile è stata presentata relativamente ad agrumi, arachidi, semi di cotone, semi di lino, semi di papavero, semi di sesamo, semi di colza, semi di senape, cartamo, borragine, camelina, semi di ricino, semi di girasole e semi di soia. Per quanto riguarda il pirimetanil, una domanda simile è stata presentata relativamente alla lattuga e alla scarola.

- (4) A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'uso dell'acetamiprid su pomacee, uve da tavola e da vino, fragole, mirtilli, cipolle, pomodori, melanzane, cavoli broccoli, cavoli cappucci, spinaci, sedani e semi di cotone. L'impiego autorizzato di acetamiprid su questi prodotti negli Stati Uniti comporta residui più elevati degli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005. Per non creare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti sono necessari LMR più elevati.
- (5) Per quanto riguarda il chlorantraniliprole, è stata presentata una domanda simile per aumentare gli attuali LMR relativamente alle arance provenienti dal Brasile e dal Sud Africa, alle uve da tavola e da vino e ai ravanelli provenienti dagli Stati Uniti nonché ai frutti di piante arbustive, ai mirtilli e ai mirtilli rossi provenienti dal Canada e dagli Stati Uniti. Per quanto riguarda la stessa sostanza attiva, una domanda simile è stata presentata per aumentare gli attuali LMR relativamente al riso e alla carne, al fegato, ai reni e al latte dei ruminanti nonché alle uova provenienti dagli Stati Uniti, tenuto conto degli usi esistenti sui prodotti destinati all'alimentazione degli animali

